

**Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.1.2 "Imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni" del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.**

L'oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica della tipologia di intervento 8.1.2 "Imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni" - nell'ambito della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014).

Gli interventi in parola rientrano tra gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento, di cui all'art. 32 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014.

**Riferimenti normativi della tipologia di intervento da esentare**

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013);
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014);

- Decisione C (2017) 7706 del 14.11.2017, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione n. 5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Decreto del Presidente della Regione 07 luglio 2016, n. 0141/Pres. “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4”;
- Deliberazione della Giunta regionale del 01.09.2017, n. 1623, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.03.2017”;
- Deliberazione della Giunta regionale del 01.12.2017, n. 2376, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche.

### **Condizioni generali per il riconoscimento degli aiuti**

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

**dell’art. 1 “Campo d’applicazione”** e, nello specifico:

**del par. 1, lettera e)**, il quale fa espresso riferimento agli “aiuti a favore del settore forestale”;

**del par. 4, lettere a), b), c) e d)**, ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;

**del par. 5, lettera a)**, che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

**del par. 6**, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

**del par. 7**, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

**dell'art. 2** "Definizioni" e, nello specifico:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e

non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- “avvio dei lavori del progetto o dell'attività”: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- “intensità di aiuto”: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- “data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- “norma dell'Unione”: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- “programma di sviluppo rurale”: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

**dell'art. 3** “Condizioni per l'esenzione”, secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

**dell'art. 4** “Soglie di notifica”, segnatamente:

**del par. 1, lettera f)**, in forza del quale il regolamento n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali alla forestazione e all'imboschimento di cui all'art. 32, il cui equivalente sovvenzione lordo superi 7,5 milioni di euro per progetto.

**dell'art. 5** “Trasparenza degli aiuti”, in particolare:

**del par. 1**, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (“aiuti trasparenti”);

**del par. 2, lettera a)**, che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

**dell'art. 6** "Effetto di incentivazione", segnatamente:

**del par. 1**, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

**del par. 2**, che dispone quale condizione affinché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

**dell'art. 7** "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

**del par. 1**, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

**del par. 2**, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

**del par. 3**, che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo;

**dell'art. 8** "Cumulo", in particolare:

**del par. 5** che dispone che gli aiuti di cui al presente regime non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

**del par. 6**, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

**dell'art. 9** "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

**del par. 1** che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci

giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

**del par. 2** che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

**del par. 5**, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al presente regolamento citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il presente provvedimento;

**dell'art. 10** "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

**dell' art. 11** "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

**dell'art. 12** "Relazioni", **par. 1**, il quale dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

**dell'art. 13** "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta

stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

### **Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 32 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del Regolamento (UE) n. 702/2014**

**par. 2, lettera a):** gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

**par. 3:** la misura di aiuto viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

**par. 4:** nel caso della forestazione di terreni demaniali, gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune;

**par. 6:** gli aiuti sono concessi per la forestazione e l'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli;

**par. 7:** gli aiuti riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro, possono finanziare le operazioni di investimento e quelli concernenti l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica finanziamo unicamente i costi di creazione della superficie forestale;

**par. 8:** gli aiuti connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili: i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità: gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

**par. 9:** le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

**par. 10:** sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale: a) i costi del materiale di impianto e di moltiplicazione; b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto; c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le

necessarie sostanze preventive e protettive; d) i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione;

**par. 11:** il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;

**par. 12:** gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie: a) bosco ceduo a rotazione rapida; b) alberi di Natale o c) specie a rapido accrescimento per uso energetico;

**par. 13:** le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi;

**par. 14:** nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali;

**par. 15:** per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

**par. 16:** l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

---

**Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 8, sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

---

**TITOLO DEL REGIME DI ESENZIONE:** "IMBOSCHIMENTO CON SPECIE IDONEE ALL'ARBORICOLTURA DA LEGNO, CON DURATA DEL CICLO INFERIORE A 20 ANNI".

*Premessa*

---

Il regime fa riferimento alla tipologia di intervento 8.1.2 "Imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo inferiore a 20 anni" di cui alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, limitatamente agli interventi diretti al sostegno alla forestazione e all'imboschimento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il bando per l'accesso al presente regime di aiuto sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista



all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova dell'effettiva registrazione del regime.

### Dotazione finanziaria

---

La dotazione finanziaria è pari a € 800.000,00, di cui € 344.960,00 quale quota FEASR e € 455.040,00 quale quota di cofinanziamento nazionale.

### Beneficiari

---

I beneficiari degli aiuti sono rappresentati da:

- soggetti pubblici o privati, anche in forma associata;

I beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento con titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni.

Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.

Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né liquidati aiuti alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

### Requisiti di ammissibilità delle operazioni

---

Ai fini dell'ammissibilità delle domande, le operazioni:

- a) sono realizzate nelle superfici agricole e non agricole della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) interessano una superficie imboschita non inferiore a 0,50 ettari e, a partire da superfici di 0,5 ettari. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano di coltura e conservazione, così come previsto dalla legge regionale n. 9/2007, articolo 41.
- c) prevedono la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologico-stazionali delle aree designate; le specie impiegate sono, pertanto, quelle tipiche dei boschi planiziali e collinari del Friuli Venezia Giulia;
- d) nel caso di superfici imboschite superiori a 200 ettari, assicurano una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento;
- e) assicurano una densità di impianto compresa tra un minimo di 230 e un massimo di 1430 piante per ettaro, di cui arbusti, in quantità massima non superiore al 20% e, nel caso di piantagioni policicliche, cloni di pioppo in quantità massima non superiore al 10% sul numero totale delle piante messe a dimora;
- f) nelle ZSC e ZPS della rete Natura 2000, sono realizzate esclusivamente con l'impiego delle specie consentite dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore.

### *Operazioni ammissibili*

---

Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di imboschimenti con impianti a ciclo lungo, con durata non inferiore a venti anni, suddivise nei seguenti sottointerventi:

- a) arboreti naturaliformi costituiti esclusivamente da specie autoctone;
- b) arboreti da legno puri o misti finalizzati alla produzione di legname di pregio;
- c) impianti arborei policiclici con la compresenza di cloni di pioppo.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro in materia ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

### *Operazioni non ammissibili*

---

Non sono considerate ammissibili le operazioni:

- a) eseguite all'interno delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- b) eseguite nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- c) eseguite in habitat sensibili, come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- d) consistenti in impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
- e) consistenti in impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
- f) consistenti in impianti di alberi di Natale.
- g) avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 25 giugno 2014, n. 702 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

### *Costi ammissibili*

---

Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali sono ammissibili anche se sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili i costi relativi a:

- a) fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;

- b) impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;
- c) altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e shelters contro il pascolo brado e della fauna selvatica, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorrizzazione);
- d) sostituzione (durante il primo anno d'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti;
- e) onorari di professionisti e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi;

I contributi in natura, di carattere agricolo o forestale, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

- 1) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno;
- 2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale;
- 3) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- 4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- 5) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- 6) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari sopra citati, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei prezzari di cui al summenzionato punto 1).

A dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6), il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe

orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno.

Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nei prezzari di cui al succitato punto 1).

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende i contributi in natura non supera la differenza tra il totale dei costi ammissibili e l'importo dei contributi in natura

### Costi non ammissibili

Non si considerano ammissibili i costi riferiti a:

- a) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- b) acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- c) acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- d) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- e) acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e loro messa a dimora;
- f) ad interessi passivi;
- g) imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- h) leasing.
- i) capitale circolante.

### Forma e intensità dell'aiuto

La tipologia di aiuto è rappresentata da:

- un contributo in conto capitale mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 100% del costo ammissibile dell'operazione, comprensivo delle spese generali di cui alla lettera e) dei costi ammissibili precedentemente elencati;
- un premio annuale, a decorrere dalla prima stagione vegetativa dell'impianto regolarmente collaudato, a copertura:
  - dei costi di mancato reddito agricolo, per un periodo di dodici anni, per un importo pari a € 885,00 per ogni ettaro di superficie d'intervento.
  - dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di sette anni, calcolato secondo importi annui per ogni ettaro di superficie d'intervento.

Greening: il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo non è corrisposto all'agricoltore qualora, nell'ambito dello svolgimento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ai sensi dell'articolo 43 del Reg. (UE) 1307/2013, le superfici oggetto di imboschimento siano considerate aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del medesimo regolamento.

### *Cumulabilità con altri aiuti*

---

Gli interventi finanziati in attuazione della presente misura non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

### *Rinvio ad altre disposizioni normative*

---

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e la legge regionale n. 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali" e relativo regolamento attuativo, nonché il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".